

**AIPG**

**ASSOCIAZIONE ITALIANA di PSICOLOGIA GIURIDICA**

**CORSO DI FORMAZIONE**

**IN**

**PSICOLOGIA GIURIDICA, PSICOPATOLOGIA E**

**PSICODIAGNOSTICA FORENSE**

*La Sindrome di Alienazione Parentale  
L'intervento psicogiuridico del CTU*

**Dott.ssa FINESIA BARONE**

## **La Sindrome di Alienazione Genitoriale**

### **Introduzione**

### **Capitolo I Il Contesto della PAS: Separazione Psicologica e Giudiziale della Coppia Coniugale**

1. Il Processo di Separazione e Divorzio	pag. 1
2. Il Concetto di Separazione Psicologica e fasi	4
3. Separazione Consensuale e Giudiziale: effetti sui figli	7
4. Conflittualità nella Separazione Coniugale: il Mobbing Familiare	11

### **Capitolo II La Sindrome di Alienazione Genitoriale**

1. Definizione della Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS)	pag. 14
2. Caratteristiche del bambino alienato	15
3. Acquisizione di potere del bambino nello sviluppo della PAS: fattori familiari ed extra-familiari	17
4. Caratteristiche del Genitore Alienante e del Genitore Alienato	24
5. Diagnosi e trattamento differenziale dei tre livelli di manifestazione della PAS	26
6. Trattamento differenziato e intervento integrato per la PAS	29
7. Problemi di diagnosi: controversia tra PA e PAS	31

### **Capitolo III La CTU: quando la coppia finisce la famiglia può continuare?**

1. Il CTU nella rottura della coppia coniugale	pag. 33
2. Interventi psicogiuridici del CTU: l' Audizione del Minore	34
3. L'interesse del Minore	37

<b>Conclusioni</b>	pag. 39
--------------------	---------

<b>Riferimenti bibliografici</b>	pag. 41
----------------------------------	---------

## **Introduzione**

Separazioni e divorzi costituiscono eventi sempre più frequenti nella nostra società, e le famiglie sono sottoposte a traumatiche destrutturazioni. Si è affacciato da poco nella letteratura psicologica italiana il parametro concettuale della Sindrome di Alienazione Genitoriale (Parental Alienation Syndrome - PAS), così definita dallo psicologo forense Richard Gardner, della Columbia University di New York, all'inizio degli anni Ottanta. Si tratta di una patologia relazionale che si manifesta nelle situazioni di separazioni e divorzi conflittuali. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del figlio nei confronti del genitore non affidatario, a seguito dell'indottrinamento dell'altro genitore.

Quando la separazione dà luogo ad aspri conflitti, ognuno degli ex coniugi, convinto di avere ragione, rischia di coinvolgere i figli disorientandoli e costringendoli ad un'innaturale scelta forzata. I genitori trattano i figli come propri confidenti e attuano comportamenti che hanno lo scopo di separarli dall'altro genitore e di cementarli a sé.

In questo lavoro si intrecciano categorie psicologiche e giuridiche, riguardo quei casi in cui la separazione coniugale coinvolge i minori in una conflittualità non governata. In tali situazioni i figli possono essere oggetto di contesa e/o di ricatto, divenire armi per ferire l'altro coniuge o per mostrare la propria superiorità come genitore. I figli non assistono passivamente, ma con i loro comportamenti si inseriscono e spesso si schierano nella conflittualità familiare.

Questa sindrome ha suscitato un grande interesse in letteratura ma allo stesso tempo sono state mosse diverse critiche. È stata messa in discussione la possibilità di considerare la PAS come sindrome in quanto non è presente nel DSM-IV non soddisfacendone i criteri di ammissibilità. È stata evidenziata la difficoltà di compiere una diagnosi differenziale con i casi in cui il minore rifiuta un genitore in quanto realmente vittima di abuso o maltrattamento.

Nella pratica clinica spesso le situazioni di rifiuto di un figlio verso il genitore non affidatario sono lette come frutto dell'inadeguatezza del genitore rifiutato e si ritiene di tutelare l'interesse del minore ascoltando "sic et simpliciter" la sua volontà, senza indagarne i vissuti più profondi. È evidente che misconoscendo l'origine relazionale del rifiuto e, nei casi più gravi, della PAS si collude con la disfunzionalità della famiglia separata, contribuendo ad amplificare la patologia (Gardner, 2003).

Tutelare l'interesse del minore, come ribadito nelle Convenzioni Internazionali (ONU, 1989; Strasburgo, 1996), significa garantirgli la continuità relazionale con entrambi i genitori e la possibilità di accedere ad entrambi. Scegliere di coalizzarsi con un genitore e rifiutare l'altro non può essere per il figlio il miglior interesse in quanto spesso implica una scissione a livello relazionale ed emotivo, attraverso l'assunzione di un ruolo adultomorfo a tutela emotiva del genitore con cui il figlio collude.

Gli studi sul fenomeno dell'abuso all'infanzia e del maltrattamento nei confronti dei minori sono stati caratterizzati, nel corso degli anni, dallo sviluppo di diverse fasi teoriche. Se, fino a pochi anni fa, l'interesse era focalizzato sull'abuso fisico, molti contributi ne hanno progressivamente arricchito il significato. Dai primi anni Ottanta l'attenzione ha iniziato a spostarsi sull'abuso sessuale sia familiare sia extrafamiliare. Solo recentemente la trascuratezza e l'abuso psicologico nei confronti del bambino sono divenuti specifico oggetto di indagine.

Le distinzioni categoriali tra casi di abuso fisico, sessuale e psicologico sono, tuttavia, puramente accademiche: ogni tipo di maltrattamento si connota di forme miste, avendo ogni abuso fisico quasi sempre effetti negativi sullo stato psicologico. Per questo motivo il termine "abuso" si configura oggi come qualsiasi comportamento, volontario o involontario, da parte di adulti che danneggi in modo grave lo sviluppo psicofisico e/o psicosessuale del bambino. Abuso è tutto ciò che impedisce la crescita armonica del minore, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico. Vi rientrano, quindi, non solo comportamenti che riguardano maltrattamenti di ordine fisico, sessuale o psicologico, ma anche comportamenti legati all'incapacità più o meno accentuata, da parte dei genitori, di fornire cure adeguate a livello materiale ed emotivo al proprio figlio.

La PAS viene considerata come una violenza emotiva o abuso psicologico del minore, in quanto la programmazione può indurre nel bambino la rottura permanente del legame con un genitore, oltre che conseguenze psicopatologiche (Gardner, 1998).

Il bambino può utilizzare meccanismi difensivi di scissione e negazione da cui possono derivare strutture psicotiche; sperimentare vissuti di perdita e lutto da cui possono derivare strutture depressive, o sensi di abbandono da cui possono derivare stati di angoscia.

L'articolazione del lavoro si è strutturata attraverso un primo capitolo in cui sono presentati i contesti giuridici, psicologici e familiari all'interno del quale si sviluppa la PAS.

Nello specifico si è cercato di definire il senso della conflittualità tra i coniugi in fase di separazione e gli inevitabili effetti che si ripercuotono sui figli. Ampio spazio, inoltre, è stato dedicato alla descrizione del mobbing genitoriale definito come l'adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall'altro genitore, di comportamenti aggressivi [...] finalizzati ad impedire all'altro genitore [...] l'esercizio della propria genitorialità [...] (Giordano, 2005), definito da Giordano come contesto che implica una sicura evoluzione verso la presenza di una forma di PAS.

Il secondo capitolo, che rappresenta la parte centrale del presente lavoro, volge ad esaminare la letteratura in merito alla Sindrome di Alienazione Genitoriale e ad approfondire e comprendere le conoscenze sul funzionamento della PAS.

L'obiettivo del capitolo è di fornire una definizione della PAS, una descrizione della sua sintomatologia primaria, l'approfondimento delle caratteristiche dei soggetti coinvolti (genitori e figlio/i), la diagnosi differenziale dei tre livelli della PAS e le problematiche diagnostiche connesse.

Nel terzo ed ultimo capitolo particolare attenzione è stata data alle dinamiche del contesto connesse al ruolo e alla funzione del CTU.

La Legge è sempre stata fondamento della convivenza sociale e garante dei diritti e doveri di tutti, e il tribunale è il luogo dove meglio si mette in atto la legge stessa. Tra i vari campi di cui si occupa la legge esiste un ambito che regola i diritti della famiglia, la tutela dei minori, il divorzio; in quest'ultimo caso la famiglia vive spesso un forte clima di tensione, in cui i coniugi, sostenuti anche dai propri avvocati, assumono un comportamento di estrema ostinazione e rigida convinzione che la cosa più importante è vincere la causa. I figli costretti a vivere in un'atmosfera di completo conflitto, obbligati, in un certo senso, a prendere posizione, e a dimostrare prova di lealtà possono ritrovarsi il CTU come unico attore in grado di interpretare i loro interessi. La PAS può assumere rilevanza penalistica, dato che è intesa come esplicitazione di maltrattamento, e una rilevanza civilistica, dato che viene configurata come fatto incidente sul diritto alla relazione tra figlio e genitore non convivente, nonché violazione del diritto al rispetto della famiglia e del principio dell'uguaglianza

dei coniugi fra di loro e nella relazione con i figli. A tal fine, si è cercato di concludere il lavoro cercando di evidenziare il delicato compito e intervento che il CTU è chiamato a svolgere.

## **Capitolo I Il Contesto della PAS: Separazione Psicologica e Giudiziale della Coppia**

### **1. Il Processo di Separazione e Divorzio**

La *separazione consensuale*: inizia con un accordo che i coniugi propongono congiuntamente al Presidente del Tribunale, con un ricorso congiunto. Il Presidente, ricevuto tale ricorso, fissa la data di una udienza, affinché i coniugi compaiano davanti a lui. I coniugi, se in udienza confermano la volontà di separarsi, sottoscrivono un verbale di udienza che richiama, direttamente o con un rinvio al ricorso, le condizioni di separazione da loro predisposte. Il Presidente, prima di formalizzare la separazione, deve tentare di ricomporre la crisi coniugale. Qualora le parti giungano ad una riconciliazione, viene redatto un verbale in cui sarà annotata tale decisione e la procedura di separazione viene dichiarata chiusa. Se entrambi i coniugi, o uno dei due, non dovessero comparire all'udienza, decade il giudizio e la sottoscrizione del ricorso non ha alcun valore vincolante, per quanto riguarda il profilo negoziale. La separazione ha forza di legge qualora vi sia l'omologazione del Tribunale, che decide con decreto in camera di consiglio (composta da tre giudici), previo parere favorevole del Pubblico Ministero e su relazione del Presidente. Il tribunale può rifiutare l'omologazione degli accordi presi dai coniugi, se tali accordi fossero in contrasto con l'interesse dei figli.

La *separazione giudiziale* è un vero e proprio giudizio contenzioso, con una parte che agisce in giudizio contro l'altra, presentando ricorso al Presidente del tribunale. Il giudice competente è quello di residenza o domicilio del convenuto (colui che subisce l'azione). Se il convenuto è all'estero o irreperibile, il giudice di competenza è quello del luogo di residenza o domicilio dell'attore (colui che intraprende l'azione). Se entrambi i coniugi risiedono all'estero, il giudizio può essere proposto in qualunque tribunale dello Stato.

In questa azione è necessaria l'assistenza di un legale che presenterà, con un ricorso, domanda al tribunale, in cui viene riportata la versione dei fatti secondo il proprio assistito, e vengono indicate le domande su cui il tribunale dovrà pronunciarsi. Il Presidente, esaminato il ricorso, fissa l'udienza per la comparizione dei coniugi e invita il ricorrente a dare comunicazione all'altro coniuge del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza. Alla prima udienza il Presidente ascolta i coniugi (entrambi) separatamente e

poi congiuntamente, tentando una riconciliazione. Se tale tentativo non riesce, il Presidente induce i coniugi ad arrivare, per lo meno, ad una separazione consensuale. Se anche tale tentativo non riesce, il Presidente prende i provvedimenti temporanei ed urgenti. Questi sono: assegnazione della casa familiare, misura dell'assegno che il coniuge non affidatario deve all'altro per il mantenimento della prole e del coniuge stesso, etc. Questi provvedimenti durano, generalmente, finchè non si arriva ad una decisione definitiva. Il giudice istruttore può, però, decidere per una modifica qualora sopraggiungano nuovi fatti o circostanze.

Il Presidente rimette le parti davanti al giudice istruttore, il quale ha il compito di accertare i fatti posti a fondamento delle domande poste dalle parti e di accompagnarle durante il processo. La decisione finale viene assunta con sentenza da parte del tribunale (tre giudici). Presupposto del *divorzio* è una precedente separazione. Data questa analogia di formalità, il Presidente nei provvedimenti provvisori, fa proprie le condizioni della separazione (consensuale o giudiziale). Ma il Presidente è libero di assumere i provvedimenti che ritiene più opportuni, e qualora ci fosse la necessità, anche di assumere provvedimenti diversi.

Quando il divorzio è richiesto sulla base di una precedente separazione, la domanda di divorzio non può essere proposta prima che siano trascorsi tre anni. Il termine decorre dall'udienza presidenziale di separazione, sia per quanto riguarda la separazione consensuale che la giudiziale.

Ma in caso di separazione giudiziale, il giudizio deve essere concluso da sentenza passata in giudicato (cioè da sentenza non impugnabile). Il giudizio di divorzio si conclude con sentenza del tribunale composto di tre giudici. La sentenza decide su tutto ciò che riguarda ad esempio: l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento per uno dei coniugi e per i figli, etc (questioni accessorie), oltre che sullo stato dei coniugi. Se l'accertamento delle questioni su indicate dovesse comportare una istruttoria lunga e complessa, la legge sul divorzio prevede espressamente di pronunciare la "sentenza non definitiva di divorzio", una sentenza che non definisce completamente il processo, che prosegue in ordine a tali questioni accessorie, ma che definisce la questione relativa allo stato civile dei coniugi.



Nel caso di sentenza che conclude il giudizio di primo grado, la parte che non condivide la sentenza può impugnarla, mentre il pubblico ministero può impugnarla solamente per tutelare gli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Riassumendo la separazione e il divorzio sono quasi la fotocopia uno dell'altro, salvo significative differenze. La separazione, a differenza del divorzio, non incide sul vincolo matrimoniale, che rimane integro. Dunque i coniugi continuano ad essere marito e moglie anche se non vivono più insieme. Inoltre i coniugi possono decidere di rimettersi insieme, facendo cessare di fatto la separazione. Questo avviene senza bisogno di alcuna formalità, ma con il semplice comportamento dei coniugi. Il divorzio, invece, fa cessare definitivamente il vincolo matrimoniale, e se i coniugi volessero ricostituirlo, dovrebbero risposarsi. I coniugi divorziati perdono reciprocamente i diritti ereditari, mentre quelli separati li conservano.

## **2. Il concetto di Separazione Psicologica e fasi**

La separazione, rappresentando il possibile esito di una crisi interna alla relazione di coppia, introduce elementi di continuità ed elementi di rottura nell'evoluzione della famiglia: rottura in quanto viene meno il sottosistema coniugale, continuità in quanto, se dall'unione sono nati dei figli, il sottosistema genitoriale permane. In letteratura è ormai ampiamente condivisa l'idea che la separazione e il divorzio non sono eventi puntiformi ma processi che comportano un'evoluzione delle relazioni familiari sul piano coniugale, genitoriale e su tutto quello che riguarda l'ambiente esterno: famiglie di origine, amici, parenti.

In ambito psicologico sono stati proposti diversi modelli per descrivere le fasi del processo di separazione e divorzio: ricordiamo il modello di Bohannan (1973, 1985) e il modello della Kaslow (1981).

*Bohannan* sottolinea come le persone che si separano debbano attraversare sei stadi per un'adeguata elaborazione dell'evento separativo: il mancato superamento delle difficoltà previste in uno degli stadi – o meglio il blocco in uno di essi – può generare squilibri psicologici. Tale malessere si può esprimere attraverso una cronicizzazione del conflitto legale, in quanto uno o entrambi i coniugi non sono in grado di raggiungere il divorzio psichico e con vari escamotages cercano di mantenere il legame nel tempo, sia pure nella forma estrema e disfunzionale di un rapporto conflittuale. Il sistema legislativo americano a differenza di quello italiano prevede che la dissoluzione del vincolo coniugale avvenga unicamente attraverso il divorzio: non è contemplata la fase precedente della separazione legale. Volendo adattare l'evoluzione psicologica dell'evento separativo descritta da Bohannan al sistema legislativo italiano, il termine separazione sostituirà quindi il termine divorzio utilizzato dall'autore. I sei stadi sono:

- separazione emotiva,
- separazione legale,
- separazione economica,
- separazione genitoriale,
- separazione dalla comunità,
- separazione psichica.

La *separazione emotiva* è una situazione di deterioramento nella relazione di coppia antecedente alla decisione di separarsi. In questa fase si può fare richiesta di consulenza e di terapia. È un momento della vita della coppia caratterizzato dalla *fase di ping-pong*: un'oscillazione tra momenti di aggressività e momenti di riappacificazione che può arrivare alla cronicizzazione del conflitto, e dalla fase di *point of no return* in cui i coniugi acquisiscono la certezza che l'unione matrimoniale comporta più svantaggi che vantaggi. La durata di questa fase, che precede la separazione, dipende dalle caratteristiche individuali, dai condizionamenti socioculturali, e da altri fattori.

La *separazione legale* è il momento in cui si ufficializza la decisione di separarsi e coincide con la presa di contatto di uno o di entrambi i coniugi con un avvocato. Si ricorre al sistema giuridico per regolamentare sia le questioni patrimoniali che l'affidamento dei figli.

La *separazione economica* è il momento in cui vengono affrontate e discusse le questioni relative alla suddivisione dei beni (mobili e immobili) e all'assegno di mantenimento per i minori ed eventualmente per il coniuge.

La *separazione genitoriale* è la fase in cui i coniugi sono chiamati a ridefinire la loro relazione come genitori, in modo da poter continuare ad adempiere ai relativi obblighi educativi e responsabilità anche a separazione avvenuta. Questo stadio ha strette interferenze con la separazione economica in quanto quest'ultima può essere fonte di conflitti e tensioni.

La *separazione dalla comunità* implica il mutamento delle relazioni sociali: con la famiglia del coniuge, con gli amici in comune; in seguito a queste perdite possono comparire forti sentimenti di solitudine.

La *separazione psichica* dovrebbe coincidere con la capacità delle persone di ritrovare la loro capacità progettuale e la fiducia nelle proprie capacità, senza contare sulla presenza del coniuge. Secondo Bohannon il processo di separazione può dirsi concluso positivamente quando le parti hanno accettato la separazione, hanno preso consapevolezza dei reali motivi che l'hanno determinata, si rendono conto di quanto personalmente hanno contribuito a provocare il fallimento dell'unione coniugale.

Il *modello della Kaslow* prevede una demarcazione tra aspetti emotivi psicologici e aspetti comportamentali pragmatici. La Kaslow mette in relazione le emozioni con i

comportamenti agiti dagli ex partner nelle diverse fasi del processo separativo. Secondo la studiosa sono necessari circa due anni per completare l'intero processo di separazione, anche se possono esserci variazioni individuali, da soggetto a soggetto, dovute a movimenti regressivi anziché evolutivi, per cui l'individuo torna ad uno stadio precedente.

Secondo il modello della Kaslow abbiamo:

- la fase dell'alienazione,
- la fase conflittuale,
- la fase riequilibratrice.

Il *momento dell'alienazione* coincide con la *decisione*, cioè col riconoscimento di incompatibilità profonde e insanabili, per cui i due coniugi si allontanano progressivamente l'uno dall'altro, anche se solitamente è uno dei due che prende le decisioni di separarsi. Ciò può creare uno squilibrio all'interno della coppia, per cui il coniuge che in un certo senso subisce la separazione è quello che, almeno inizialmente, incontra maggiori difficoltà ad elaborare i sentimenti di perdita e di delusione.

Il *momento conflittuale* coincide con la *fase legale*, con la presa di contatto con gli avvocati e con il sistema giudiziario. In questa fase dovrebbe avvenire l'elaborazione del lutto relativo alla perdita della relazione coniugale. Spesso il dolore si esprime attraverso rabbia e aggressività, come quando il soggetto si impegna prevalentemente nella denigrazione e svalutazione dell'altro. La terza fase, *riequilibratrice* o *post-legale*, coincide prevalentemente con la riorganizzazione delle relazioni familiari finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto dei figli con entrambi i genitori e con le famiglie di origine.

### **3. Separazione consensuale e giudiziale: effetti psicologici sui figli**

L'evento della separazione coniugale è un momento di crisi radicale per l'intero sistema familiare, dove prevalgono sentimenti di insicurezza, volontà di rivalsa, sensi di colpa. Un tale avvenimento critico richiede a tutti i membri della famiglia un grosso sforzo per poter trovare un nuovo adattamento.

Pur essendo la separazione, come abbiamo accennato, un momento di squilibrio dell'intero sistema familiare, possono essere profondamente diversi i risvolti psicologici, legali ed economici che contraddistinguono queste due modalità.

La *separazione consensuale* si ha quando i coniugi decidono di comune accordo di separarsi e di regolamentare tutti gli aspetti connessi alla separazione: l'affidamento dei figli, la suddivisione dei beni e delle proprietà della famiglia o meglio gli aspetti economici e patrimoniali e, più in generale, la definizione di nuove regole secondo cui i componenti della famiglia struttureranno nel futuro le loro relazioni. Il tribunale civile si limita ad esercitare un controllo sociale esterno: il giudice svolge prevalentemente una funzione notarile, ciò si limita a prendere atto in nome della società della modifica del contratto matrimoniale tra le parti. Ogni decisione, anche relativa ai minori, è assunta dai coniugi e il giudice della separazione raramente si rifiuta di omologare le condizioni di separazione prospettate dai coniugi, anche quando non appaiano essere le migliori per il minore. Spesso i figli non vengono neanche preventivamente informati, o hanno inizialmente informazioni solo parziali da parte dei genitori. In caso di separazione consensuale il sistema con cui si confronta il giudice è costituito da un numero minimo di attori: gli accordi sono presi dalle parti in causa che possono rivolgersi autonomamente al tribunale – in Italia, infatti, ci si può separare consensualmente senza ricorrere alla figura legale dell'avvocato. Tuttavia i coniugi possono anche decidere di avvalersi, nel percorso legale della separazione, del supporto dei rispettivi avvocati, oppure di un unico avvocato che li rappresenti entrambi.

La *separazione giudiziale* è una separazione che si svolge con modalità del tutto differenti in quanto inizia con un contenzioso giuridico. Una separazione consensuale può trasformarsi in una separazione giudiziale nel caso che venga successivamente richiesta dalle parti una revisione, non consensualmente concordata, dei precedenti accordi. Frequentemente nelle separazioni giudiziali la contesa tra i coniugi riguarda gli aspetti

economici e le modalità di affidamento dei figli. Nella separazione giudiziale si possono distinguere tre fasi:

- presidenziale,
- istruttoria,
- decisoria.

Il magistrato assolve a compiti differenti in ciascuno di questi momenti, sempre finalizzati al raggiungimento di un accordo tra le parti e alla tutela dell'*interesse del minore*. In sede *presidenziale* il giudice deve emettere i provvedimenti provvisori che permettano di affrontare i problemi più urgenti della famiglia in via di disgregazione. Nella fase *istruttoria* avvengono i colloqui tra gli ex coniugi, gli avvocati delle parti, il giudice istruttore per verificare la necessità di eventuali modifiche da apportare alle decisioni prese in sede presidenziale alla luce di più ampie e documentate informazioni che dovrebbero emergere nel corso dell'istruttoria. Nella fase *decisoria* il collegio dei giudici, sentita la relazione del giudice istruttore che ha seguito il caso, decide sulle istanze delle parti in causa. È evidente che a caratterizzare questa seconda modalità di separazione è il contenzioso tra i coniugi. Il sistema della separazione è in questo caso costituito da un maggior numero di attori: oltre ai giudici, agli avvocati e alle parti in causa, cominciano ad avere un maggior peso nella diatriba tra i coniugi le famiglie di origine ed eventuali nuovi partner. Spesso si dà per scontato e implicito che giudice, avvocati e parti in causa raggiungeranno accordi più o meno soddisfacenti, ma che questi accordi salvaguarderanno il minore, o saranno presi nel rispetto e nella tutela dell'interesse del minore. Il giudice in realtà decide sull'affidamento dei minori valutando l'idoneità genitoriale di entrambi i coniugi in rapporto ad una serie di elementi di prova portati a sua conoscenza. Il minore non viene quasi mai ascoltato durante le varie udienze in merito alle proposte e alle richieste che le parti in causa hanno avanzato nei suoi confronti. È evidente che questo tipo di separazione connota il disaccordo tra i coniugi dentro una cornice di maggiore giuridificazione del conflitto e di delega genitoriale, in quanto l'intervento del giudice sui diversi aspetti del contendere (economici, patrimoniali, genitoriali) aliena il potere decisionale dei coniugi, soprattutto rispetto al loro ruolo di genitori.

Focalizzando l'attenzione sul problema della *genitorialità*, è bene sottolineare che è nella fase istruttoria che si evidenziano contrasti o sull'affidamento dei minori o sulle modalità di incontro con il genitore non affidatario. Tale contrasto può essere originato dalla sincera volontà di entrambi i coniugi di avere con sé figli, oppure dal timore che al figlio venga proposta attraverso un nuovo partner una figura genitoriale alternativa, o dal desiderio di punire attraverso la privazione dei figli l'altro coniuge colpevole di aver tradito o richiesto la separazione, o infine dall'intenzione ancora più meschina di avere l'assegnazione della casa coniugale o da altre bieche motivazioni economiche.

Abitualmente il giudice istruttore nel corso delle varie udienze trova una soluzione in base agli elementi forniti dalle parti in causa. Solo nei casi più complessi farà ricorso a una *consulenza tecnica d'ufficio* avvalendosi di una figura professionale che sia in grado di fornire informazioni più specifiche sulla idoneità genitoriale delle parti in causa, e darà voce ai bisogni, alle motivazioni, ai desideri del minore. Per quanto riguarda gli effetti psicologici della separazione sui figli, nella letteratura sulla famiglia e sulla coppia la separazione si colloca come un evento critico significativo e responsabile di possibili cambiamenti a livello di identità personale e delle relazioni affettive dei membri del sistema familiare separato, impegnato da un lato nell'elaborazione del lutto della perdita del nucleo unito, e dall'altro nella costruzione di una nuova progettualità per il futuro.

Il processo di elaborazione della separazione non coincide con la separazione legale, caratterizzata da uno specifico momento giuridico, ma con un'evoluzione temporale che si protrae nel tempo, con esiti a volte disfunzionali. In particolare può permanere una cronica o subcronica patologia relazionale dei coniugi caratterizzata dalla permanenza di un'elevata conflittualità che può compromettere il benessere e quindi lo sviluppo psicofisico del minore coinvolto. La separazione comporta un costo psicologico elevato per i genitori e soprattutto per i minori quando questi diventano parte integrante del conflitto e sono sottoposti alle influenze negative di un contenzioso che si protrae nel tempo. Molti ricercatori hanno evidenziato che il minore, all'interno di un processo di separazione coniugale, può assumere diversi ruoli che possono anche coesistere, e che spesso sono precedenti alla separazione: di stabilizzatore, di caretaker, di capro espiatorio. Non si tratta di ruoli improvvisati, in quanto traggono origine dalla storia delle relazioni familiari, dalla

storia delle modalità del rapporto tra i genitori e quindi dallo sviluppo delle modalità affettive ed educative degli adulti di riferimento.

Grych e Finchman (1990, 1993) hanno messo in evidenza l'importanza dello studio dell'elaborazione del conflitto da parte dei minori per comprendere la loro capacità di adattarsi alla nuova situazione. Infatti uno dei rischi maggiori per il benessere dei minori è legato alla conflittualità genitoriale: il conflitto aperto tra i genitori sembra essere un elemento perturbante la qualità dell'adattamento infantile.

Gli studi di Wallerstein e Kelly (1974, 1975, 1976, 1980) hanno evidenziato risposte diverse all'esperienza della disgregazione del nucleo familiare a seconda dell'età: età prescolare, età scolare, adolescenza. È importante tuttavia sottolineare come la sofferenza infantile possa regredire e acquisire una valenza in tal senso meramente reattiva ad una situazione di stress (lo stress della separazione) se il bambino viene sostenuto e supportato adeguatamente dagli adulti di riferimento e soprattutto se il conflitto coniugale viene gestito in modo costruttivo. Reazioni dei bambini alla separazione coniugale:

soggetti in età prescolare:

- *fase pre-edipica (2-3 anni)*: regressione, tristezza, abulia, bisogno di contatto fisico con adulti;

- *fase edipica (3-6 anni)*: aggressività, scarsa autostima, depressione, senso di colpa, negativa immagine di sé.

soggetti in età scolare:

- *prima latenza (7-8 anni)*: intensa tristezza e dolore, insicurezza, conflitti di lealtà, fobie, carenza di difese appropriate all'età;

- *seconda latenza (9-10 anni)*: collera verso i genitori, problemi somatici, problemi scolastici, problemi d'identità.

soggetti in *età adolescenziale*: accelerata e precoce indigenza, deidealizzazione delle figure genitoriali, comportamenti antisociali, fughe da casa.



#### **4. Conflittualità nella separazione coniugale: il "Mobbing Genitoriale"**

Nell'ambito delle controversie legali della separazione coniugale, si è cominciato a parlare di *mobbing genitoriale*, definito da Giordano (2005) come una modalità comportamentale messa in atto da un genitore per esautorare l'altro dal rapporto con il figlio, attraverso comportamenti aggressivi, terrore psicologico, distruggendo, così, la sua relazione con il figlio. In casi estremi, il mobbing genitoriale può portare alla manifestazione della PAS, quindi con la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario; nel mobbing genitoriale, invece, il figlio non partecipa attivamente alla campagna di denigrazione, e può accadere che non accetti il comportamento del genitore mobbizzante.

Il *mobbing familiare* consta di un contesto di comunicazioni ostili finalizzate ad estromettere una persona dal suo ruolo familiare. A tale concettualizzazione si affianca il concetto di mobbing genitoriale: qui l'obiettivo è l'estromissione di un genitore dal proprio ruolo genitoriale nel contesto di una separazione giudiziale altamente conflittuale. Il mobbing genitoriale emerge come tale dall'interazione fra la profonda conflittualità della coppia che si separa e il campo del Diritto che dovrebbe gestirla.

Nei quadri estremi si osservano due esiti: la Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS), vale a dire la partecipazione del minore alla campagna di denigrazione contro il genitore non affidatario, con il rifiuto di ogni rapporto con questi; oppure la deprivazione dell'autorità quasi spontanea del genitore non affidatario da ogni aspetto della vita del figlio, potendo arrivare a comportamenti che sono l'analogo delle dimissioni forzate in ambiente lavorativo: il padre o la madre che rinunciano più o meno "spontaneamente" ad esercitare il proprio ruolo perché non può far fronte agli ostacoli che ne mobbizzano il ruolo. Questi tipi di comportamento mobbizzanti mirano a distruggere la relazione tra il genitore mobbizzato e il figlio, intervenendo a due livelli:

- Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio
- Campagna di denigrazione genitoriale

Riguardo al primo punto, i comportamenti mobbizzanti mirano ad ostacolare direttamente gli incontri giudizialmente statuiti; il bambino non viene fatto uscire nelle occasioni stabilite in sentenza; non può essere raggiunto telefonicamente dal genitore non affidatario

ovvero questi non può parlargli con discrezione e tranquillità e senza interferenze; è frequentemente e immotivatamente malato in coincidenza con le date degli incontri. Occorre poi precisare che in questo primo punto vi è una tipologia particolarmente grave di ostacolo alle frequentazioni genitore-figlio: la “relocation”, vale a dire il trasferimento del minore in una città o nazione la cui distanza dal domicilio dell’altro genitore tende a compromettere gravemente o a impedire del tutto gli incontri genitore-figlio.

Riguardo al secondo punto, invece, i comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la figura del genitore agli occhi del figlio. Si parla male al bambino dell’altro genitore; gli si fa notare che è inadeguato, che si è comportato male, ogni aspetto del comportamento e della quotidianità del genitore mobbizzato e della sua relazione con il figlio è connotato negativamente mediante allusioni e commenti verbali e non verbali; i regali acquistati dal genitore mobbizzato vengono nascosti, persi, disprezzati; si convince il bambino che sta male se incontra l’altro genitore, se mangia e se vive con lui; si magnifica al bambino il nuovo partner del genitore mobbizzante, e lo si invita a chiamarlo “papà” o “mamma”; il genitore mobbizzato è costretto a subire comportamenti umilianti o dannosi quando va a prendere il figlio o deve sottostare a pratiche vessatorie o umilianti.

I *comportamenti mobbizzanti*, in questo caso, mirano a distruggere la possibilità di esprimere a livello sociale (amici, istituzioni e enti a contatto con il figlio) e legale la propria genitorialità. La mobbizzazione avviene a due livelli: privando il genitore di ogni informazione relativa al figlio impedendogli ogni decisione in ogni aspetto della sua vita (scuola, att. extrascolastiche, salute), e sviluppando un’offensiva legale che gli renda impossibile l’esprimersi della genitorialità.

Riguardo al primo punto i comportamenti mobbizzanti mirano a escludere il genitore mobbizzato da ogni informazione sul figlio, in modo da impedirgli ogni decisione, da cui si tenta comunque di escluderlo in tutti i modi.

Relativamente al secondo punto, campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale i comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la credibilità sociale del genitore mobbizzato e impedirgli legalmente ogni esercizio della genitorialità. viene accusato di essere un genitore inaffidabile; viene accusato ingiustamente di non contribuire al mantenimento del minore; viene impedito a occuparsi dei problemi di salute del figlio, delle

sue attività para- o extra- scolastiche; viene fatto oggetto di denunce e aggressioni legali (abusi sul minore, inadeguatezza genitoriale, violenza e maltrattamenti in famiglia) prive di reale fondamento, che hanno l'obbiettivo di impedirgli ogni esercizio della genitorialità e farlo vivere nel terrore; vengono prefabbricate prove contro di lui/lei; viene messo in cattiva luce con gli operatori pubblici che devono seguire il suo caso.

## **Capitolo II La Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS)**

### **1. Definizione della Sindrome di Alienazione Genitoriale**

Nell'ambito delle controversie legali della separazione è stata individuata negli anni Ottanta da Richard Gardner, psichiatra forense della Columbia University di New York, la Parental Alienation Syndrome (PAS), solo recentemente accolta nella psicologia italiana e tradotta da Gulotta e Buzzi (1998) in Sindrome di Alienazione Genitoriale. Si tratta di un disturbo psicopatologico di soggetti in età evolutiva, in un'età frequentemente compresa tra i 7 e i 14/15 anni, che insorge nel bambino nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. Come spiega Gardner (2002) si tratta di una vera e propria sindrome, caratterizzata da un insieme di sintomi differenziati, ma legati da una comune eziologia, che compaiono insieme e che causano specifiche difficoltà.

La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del figlio nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva dall'associarsi dell'indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma e del contributo personale del minore alla denigrazione del genitore che ne costituisce l'obiettivo. In questo disturbo un genitore, solitamente indicato come alienatore, Genitore Alienante, attiva un programma di denigrazione contro l'altro genitore, generalmente indicato come Genitore Alienato o genitore bersaglio. Questa non è una semplice questione di "lavaggio del cervello" o "programmazione" poiché il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. Tale combinazione di fattori legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi, violenze o comportamenti omissivi del genitore alienato nei confronti del bambino, la diagnosi di PAS non è applicabile (Gardner 1998).

Quindi la PAS è il risultato della combinazione di una "programmazione" effettuata dal genitore alienante e dal contributo offerto dal bambino in proprio, per una campagna di denigrazione rivolta contro il genitore alienato. La finalità è quella di escludere il genitore alienato dalla loro vita. Le madri risultano essere genitori alienanti molto più frequentemente di quanto lo siano i padri

La PAS è caratterizzata da un cluster di sintomi che possono manifestarsi in parte o insieme nel bambino (Gardner, 1992). Essi hanno lo scopo di rafforzare quanto più possibile il legame patologico con il genitore alienante. I sintomi includono:

1. Campagna di denigrazione: partecipazione attiva del figlio alla campagna di denigrazione del genitore alienato senza nessuna conseguenza negativa, rimprovero o punizione da parte del genitore alienante. Egli manifesta sentimenti negativi e uno scarso rispetto verso il genitore alienato;
  2. Razionalizzazioni deboli, superficiali, assurde: il figlio giustifica il disprezzo per il genitore alienato attraverso motivazioni deboli, superficiali o assurde (ad esempio perché “non ho ricevuto il regalo che desideravo”, oppure “non voglio vedere mio padre perché mi manda a letto troppo presto”);
  3. Mancanza di ambivalenza: il figlio crede che il genitore alienato presenti solo caratteristiche negative, non pensando che, come ogni persona, può presentare dei difetti, ma anche delle risorse e pregi;
  4. Fenomeno del pensatore indipendente: se accusato di aver iniziato e mantenuto una campagna di denigrazione nella mente del figlio, il genitore alienante nega una sua partecipazione, difeso in questo dal figlio che sostiene che i suoi pensieri sul genitore alienato sono esclusivamente frutto di sue riflessioni;
  5. Appoggio automatico al genitore alienante: il figlio appoggia acriticamente le decisioni e i comportamenti del genitore alienante perché, seguendo il meccanismo dell’identificazione con l’aggressore, acquisisce un ruolo di potere, diversamente da quello del genitore alienato che nell’ambito delle dinamiche familiari ricopre una posizione marginale;
  6. Assenza di senso di colpa: il figlio non presenta alcun senso di colpa o sentimento di empatia nei confronti del genitore alienato, perpetrando la sua campagna di denigrazione;
  7. Scenari presi a prestito: il figlio utilizza parole che appartengono a un linguaggio adulto, parole che non fanno parte del vocabolario di un soggetto di quell’età per descrivere le colpe del genitore escluso;
  8. Estensione dell’ostilità: la campagna di denigrazione si espande fino a coinvolgere gli amici e la famiglia allargata del genitore alienato, mancando di rispetto a queste figure adulte.
- Oltre agli otto sintomi primari della PAS, Gardner ha successivamente aggiunto altri quattro criteri diagnostici (1998; 1999):

- Difficoltà di transizione: nel momento in cui il figlio deve separarsi dal genitore alienante per trascorrere il periodo di visita con l'altro genitore.
- Comportamento del minore durante le visite presso il genitore denigrato.
- Il legame del minore con il genitore alienante.
- Il legame del minore con il genitore alienato prima che intervenisse il processo di alienazione.

È stato delineato un percorso epigenetico complesso della Sindrome di Alienazione Genitoriale: accanto alla programmazione più o meno intensa e indiretta del genitore alienante, nella storia dei rapporti familiari si inscrivono degli eventi che vengono letti dal figlio come comportamenti di abbandono o di tradimento. Solitamente il minore che presenta la PAS ha vissuto durante i primi anni del suo sviluppo almeno un episodio in cui il genitore che verrà successivamente alienato non ha rappresentato per lui una figura di sostegno e di protezione. Di fronte a questi episodi il figlio, coalizzandosi con l'altro genitore, può diventare un persecutore del genitore giudicato colpevole di aver tradito o abbandonato lui e la famiglia.

Leggendo in quest'ottica la storia della famiglia si viene a creare una vera e propria collusione familiare nella quale ogni membro della triade ricopre un ruolo e una funzione che ben si intreccia a quella degli altri in modo da rinforzare e perdurare queste modalità relazionali disfunzionali.

Il figlio partecipa attivamente alla manifestazione della sindrome, egli non ripete semplicemente ciò che gli viene inculcato, ma arriva a riscrivere la storia e i ricordi relativi al rapporto con il genitore escluso (Gardner, 2004).

## **2. Caratteristiche del bambino alienato**

La diagnosi di PAS si basa non solo sul grado di indottrinamento cui potrebbe essere o essere stato sottoposto il minore, ma anche sul comportamento del bambino.

Oltre ai sintomi è importante osservare il tipo di relazione tra il figlio e il genitore alienato, che può essere caratterizzata da una difficoltà di transizione durante le visite, cioè il figlio poco prima di vedere il genitore alienato manifesta l'intenzione di non incontrarlo, ad esempio prendendo altri impegni; altra caratteristica è il comportamento del bambino manifestato durante gli incontri con il genitore alienato, atteggiamento ostile, rifiutante e provocatorio; un'ultima caratteristica riguarda il legame del figlio con il genitore alienato prima dell'alienazione, di solito si tratta di un legame apparentemente solido, con lievi carenze nella capacità genitoriale di coinvolgersi emotivamente con il figlio.

La separazione di per sé causa nel figlio un vuoto affettivo dovuto in primis all'assenza fisica del genitore non affidatario dalla sua vita quotidiana, facendo emergere delle angosce abbandoniche e dei forti sensi di colpa nel figlio che si sente responsabile della rottura coniugale.

In situazioni normali questo senso di vuoto affettivo può essere colmato e superato grazie alla collaborazione genitoriale per cui, assicurando il figlio e trovando delle soluzioni alternative per proseguire una continuità di rapporto, i genitori riescono a tutelare il senso di appartenenza e l'accudimento affettivo di cui il figlio ha bisogno.

Nei casi conflittuali, invece, l'allontanamento di una figura genitoriale rende difficoltoso il processo di identificazione-differenziazione su cui si basa lo sviluppo e la crescita del bambino; se prima della separazione è riuscito a introiettare una figura sufficientemente buona di entrambi i genitori, la separazione da uno di essi verrà vissuta senza particolari problemi, perché il figlio sperimenterà un senso di continuità affettiva. Se la figura genitoriale introiettata non è buona o se viene messa in discussione egli gestirà la separazione da un genitore con forti sentimenti di vuoto, abbandono e perdita.

Il sentimento di abbandono verrà bilanciato da un forte attaccamento verso il genitore affidatario che nei casi di PAS è il genitore programmatore; per il timore di essere abbandonato anche da costui, il figlio collude con le dinamiche coniugali conflittuali del

genitore affidatario, rinforzando la convinzione che solo lui è il genitore “buono” mentre il genitore alienato è colui che tradisce e abbandona.

In questa vulnerabilità affettiva il figlio può interpretare in modo negativo i comportamenti del genitore alienato ed è più esposto all’indottrinamento ovvero ad agire il copione scritto insieme al genitore alienante. La passività o l’eventuale aggressività del genitore alienato contribuisce al rinforzo e al mantenimento di questo meccanismo; il figlio non vede in lui nessuna forma di rassicurazione e continua a riporre fiducia solo nel genitore alienante.

La PAS rappresenta una situazione in cui il figlio gioca un ruolo nell’attivazione e nella persistenza del conflitto tra i genitori, egli diventa co-autore di una situazione relazionale familiare che implica una collusione sia a livello familiare che extrafamiliare. Il minore, quindi, non può essere considerato solo come vittima di questa situazione, ma si deve riconoscere il suo ruolo attivo. Egli diventa attivo in un’età compresa tra i 9 e i 12 anni, in genere dopo un tempo più o meno lungo di affidamento al genitore alienante, e solo verso l’adolescenza acquisisce la capacità di leggere in modo critico i dati; per questo motivo quando un figlio rifiuta di frequentare un genitore bisogna prestare attenzione al rischio di colludere letteralmente con le sue richieste, si dovrebbe piuttosto indagare a fondo per comprendere i motivi del suo rifiuto, questo rifiuto rappresenta senz’altro un dolore e una sofferenza in quanto a causa della denigrazione del genitore alienato il figlio deve rivedere l’interiorizzazione della figura di quel genitore (Malagoli Togliatti, Franci, 2005).

In genere questi bambini non hanno fratelli o sorelle o comunque altre persone rilevanti oltre ai genitori; tendono ad essere egocentrici; hanno una bassa autostima e una bassa autonomia. Fino ai 2 anni circa il bambino è poco suggestionabile, da questa età la suggestionabilità cresce fino ai 7 – 8 anni per rimanere costante fino ai 15 – 16: da questa età in poi, all’aumentare dell’età dell’adolescente l’insorgere di critiche ed accuse ingiustificate contro il genitore bersaglio è sempre più il frutto della sua menzogna intenzionale, influenzata o meno dalla manipolazione genitoriale.

Gli effetti della patologia sul bambino possono essere molto diversi a seconda delle tecniche utilizzate, della loro intensità e durata, dell’età del bambino, del fatto che egli creda o meno a quanto gli viene propinato. Tra gli effetti – sia a breve che a lungo termine - sul figlio, si sono riscontrati (Gulotta, 1998): aggressività, tendenza all’acting-out,



egocentrismo, futuro carattere manipolatorio e/o materialistico, comportamenti autodistruttivi, ossessivo-compulsivo e dipendenti, narcisismo; falso sé, disturbi psicosomatici, alimentari, relazionali e dell'identità sessuale; eccesso di razionalizzazione, confusione emotiva o intellettuale, bassa autostima, depressione, fobie, regressione.

### **3. Acquisizione di potere da parte del bambino nello sviluppo della PAS: fattori familiari e fattori extra-familiari**

Nell'acquisizione di potere del bambino agiscono una serie di fattori familiari ed extra-familiari quali il sistema legale e i professionisti della salute mentale.

Fattori familiari di consolidamento della sindrome:

Un fattore centrale del contributo del bambino alla manifestazione della sindrome è l'acquisizione di potere, che interviene in ciascuno degli otto sintomi ed è stimolata più frequentemente dal genitore indottrinante, il quale attribuisce un potere al bambino nel contesto della campagna di denigrazione, incoraggiandolo a diffamare il genitore alienato. Come sostiene Gardner: "il programmatore scrive il copione e il bambino lo recita" (Gardner, 2002).

L'acquisizione di potere può essere osservata in ciascuno degli otto sintomi della PAS.

Per quanto riguarda la campagna di denigrazione, il bambino mette in atto l'acquisizione di potere mimando i messaggi di disprezzo del programmatore; ad esempio, il genitore alienante può dire al genitore alienato, di fronte ai bambini: "Ma allora non hai rispetto per i desideri dei tuoi bambini! Lei non vuole che tu vada alla recita scolastica. Riesci o no a ficcartelo in quella testa di legno?" (Gardner, 2002a).

Riguardo alle razionalizzazioni deboli, il bambino fornisce ragioni illogiche (il genitore alienante non dirà mai che si tratta di ragioni insensate) simili alle seguenti per giustificare il suo non aver voglia di avere ancora contatti con il genitore alienato: "Rutta continuamente a tavola" (Gardner, 2002a).

Per quanto concerne la mancanza di ambivalenza, i bambini affetti da PAS sono indotti a credere che il genitore alienato abbia soltanto caratteristiche negative, conseguentemente è giustificata qualunque causa di sofferenza gli venga inflitta.

Riguardo al fenomeno del pensatore indipendente, il fatto di inculcare questo concetto nel bambino è parte integrante della programmazione. Di solito, quando è accusato di aver iniziato una campagna di denigrazione nella mente del bambino, l'alienatore nega una sua partecipazione e il bambino prende le sue difese affermando che l'idea circa i maltrattamenti subiti, dal genitore alienato, è propria. Il bambino PAS afferma di non essere una persona debole e passiva che ripete, come riflesso condizionato, la campagna di

denigrazione ideata dal genitore alienante, ma al contrario, lui è una persona intelligente, che sa pensare in modo indipendente, ed è giunto da solo alle conclusioni senza alcuna influenza dal genitore programmatore. Il bambino sa che l'alienatore vuole che professi questo genere di indipendenza e teme che, se così non facesse, potrebbe perdere l'affetto del genitore alienante.

L'appoggio automatico al genitore alienante è un altro fattore che contribuisce al senso di acquisizione di potere del bambino, ed è in linea con il concetto psichiatrico di "fenomeno di identificazione con l'aggressore". L'alienatore è quindi visto come una forza dotata di maggior potere e, sulla base di questa percezione, il bambino concettualizza che unendosi all'alienatore sarà protetto dall'essere vittimizzato, come è vittimizzato il genitore bersaglio, venendosi a trovare in una posizione di maggior forza.

Relativamente all'assenza di senso di colpa il bambino PAS non mostra né senso di colpa né empatia per i sentimenti del genitore alienato; l'assenza di senso di colpa facilita l'attuazione della campagna di denigrazione e l'acquisizione di potere.

Riguardo agli scenari presi a prestito il bambino utilizza parole che generalmente non fanno parte del vocabolario di un soggetto di quell'età; potrebbe anche non conoscerne il significato, ma sa che il loro uso lo ingratia agli occhi del programmatore e che, quelle parole, possono avere l'effetto di giustificare l'alienazione del genitore vittimizzato. Ad esempio, una bambina di 4 anni potrebbe dire "Non voglio mai più rivedere il mio papà perché mi ha penetrata", la bambina non sa cosa significhi la parola "penetrata" e, quindi, l'ha ovviamente imparata dalla madre che ha incluso accuse di abuso sessuale nella campagna di denigrazione (Gardner, 2002a). La bambina si rende conto che questa affermazione è efficace per ottenere attenzione dagli adulti intorno a lei, specialmente dagli appartenenti alle agenzie di protezione dei bambini, dalla polizia... l'uso di quelle parole le danno potere.

Infine, riguardo all'estensione dell'ostilità, la campagna di denigrazione si espande fino a coinvolgere gli amici e la famiglia allargata del genitore alienato: il bambino sperimenta un senso di acquisizione di potere attraverso la mancanza di rispetto verso le persone adulte, e sa che non ci sarà alcuna conseguenza per una tale maleducazione.

Il genitore alienante, invece di contestare ai figli l'assurdità delle loro affermazioni, ne rispetta i sentimenti e ne tollera le ripetute esibizioni di maleducazione e diffamazione. Ne risulta un atteggiamento adultomorfo dei figli. Appoggiando automaticamente il genitore alienante, percepito come il più potente dei due, i figli sentono di acquisire potere, perché si mettono al sicuro dal non subire punizioni e di non fare la stessa fine del genitore vittimizzato, ricalcando il classico schema del meccanismo di difesa dell'identificazione con l'aggressore. Se dimostrassero affetto al genitore bersaglio essi stessi correrebbero il rischio di ritorsioni, quanto meno la perdita dell'affetto del genitore alienante.

Come detto in precedenza, nella maggior parte dei casi di sindrome di alienazione genitoriale, il disturbo è in primo luogo il risultato della programmazione del bambino da parte dell'alienatore, ma occasionalmente, è il genitore alienato stesso che può fornire un contributo allo sviluppo del disturbo. La maggior parte dei genitori alienati sono delle vere vittime, tuttavia una minoranza di loro, con la propria passività, contribuisce al consolidamento della PAS. Questi genitori possono esitare ad accendere un contrasto a scopo correttivo, o a stabilire misure disciplinari verso il figlio, temendo che un'eventuale reazione di collera possa intensificare ulteriormente la campagna di denigrazione. Normalmente, il genitore bersaglio, prima della separazione, ha avuto un rapporto affettuoso con i figli, o una minima carenza nelle sue capacità genitoriali. Il marchio caratteristico della PAS è l'esagerazione di difetti marginali e di minime mancanze.

Fattori extra-familiari di consolidamento della sindrome:

Questa acquisizione di potere è favorita non solo dai genitori dei bambini PAS, ma anche dall'intera struttura dei professionisti della salute mentale e del sistema legale che vengono coinvolti nei casi di PAS. L'acquisizione di potere che il sistema legale fornisce al bambino, agisce in modo complementare all'acquisizione di potere fornito dal genitore alienante. Di solito in questo genere di cause il giudice incarica un terzo avvocato per rappresentare gli interessi del bambino; talvolta questa persona viene indicata come "avvocato del bambino", altre volte come "guardian ad litem" (negli USA). Anche se le due definizioni possono apparire come sinonimi, la maggior parte delle volte la corte fa una sottile distinzione tra i due ruoli. I giudici rivestono un ruolo importante nell'acquisizione di potere del bambino; essi hanno il potere di delegare e trasmettere il loro stesso potere al

bambino attraverso percorsi che sono facilmente tracciabili come, ad esempio, attraverso le comuni prescrizioni ai genitori di astenersi dal criticarsi l'un l'altro di fronte al bambino. I bambini tendono a identificarsi con le caratteristiche dei loro genitori, e ad accettarle senza riserve, basandosi sul principio: “se questo è abbastanza buono per loro, è abbastanza buono anche per me” (Gardner, 2002a).

Raramente il genitore alienante si conforma alle suddette prescrizioni del giudice, molto spesso è il genitore alienato a conformarsi in quanto teme che la corte gli infligga sanzioni se tenta di mettere il bambino di fronte alle bugie dell'alienatore e che il suo agire in questo senso entri a far parte della campagna di denigrazione del bambino, fornendo così ulteriori prove che possono essere usate contro di lui.

Un altro modo in cui i giudici contribuiscono all'acquisizione di potere del bambino discende dalla loro riluttanza ad affidare la custodia all'altro genitore (genitore alienato), anche nel caso in cui la PAS sia chiaramente individuata.

Gli addetti ai Servizi di Protezione dell'Infanzia (CPS), negli USA, favoriscono in maniera enorme l'acquisizione di potere del bambino, il loro motto è “i bambini non mentono mai”; viene data credibilità a qualunque accenno ad atti di violenza, non importa quanto irragionevole sia, specialmente se si riferisce ad abusi sessuali. Il bambino non si è mai sentito preso così sul serio, non ha mai ricevuto tanta attenzione e tutto questo crea una patologica acquisizione di potere.

Anche i terapeuti infantili hanno un ruolo nell'acquisizione di potere del bambino PAS. Essi tradizionalmente si atteggiavano a persone più sensibili di altre ai bisogni dei bambini, maggiormente adatte a fornire il supporto necessario alle richieste del bambino. Questi terapeuti molte volte professano il loro vero rispetto per il volere del bambino, al contrario dei genitori, e di altre persone che, in realtà, non ne hanno per i bambini. Tutto ciò spesso contribuisce all'acquisizione di potere del bambino.

Gardner insiste sulla necessità di affrontare la PAS attraverso una serie di interventi psicoterapeutici e di provvedimenti giudiziari, integrati e modulati a seconda della gravità della sindrome. Il suo approccio prevede delle sanzioni specifiche di livello crescente contro il genitore alienante, fino ad arrivare, nei casi più gravi, al trasferimento dell'affidamento e della residenza del figlio nella casa dell'altro genitore.

#### **4. Caratteristiche del genitore alienante e caratteristiche del genitore alienato**

Riguardo ai genitori sono state distinte diverse tipologie.

Le tipologie del genitore alienante comprendono alienatori naïf, caratterizzati da un atteggiamento sostanzialmente passivo nella relazione con il figlio; alienatori attivi, abili nel distinguere i propri bisogni da quelli del figlio, ma hanno problemi nell'elaborazione o nel contenimento dei propri sentimenti di odio, aggressività, frustrazione e li trasmettono più o meno consapevolmente al figlio; alienatori ossessivi, sono particolarmente arrabbiati e tendono a percepire se stessi come traditi ingiustificatamente dall'altro genitore, cui attribuiscono il fallimento della loro esistenza.

Il genitore alienante mette in atto una serie di strategie per coinvolgere il figlio; questo genitore è una persona vulnerabile, immatura e dipendente dall'accettazione degli altri ; il rapporto che instaura con il figlio è centrato sulla dipendenza, sulla genitorializzazione piuttosto che sulla spinta verso l'autonomia e la crescita del figlio. La genitorializzazione del figlio implica una distorsione soggettiva del rapporto per cui chi la agisce si rapporterà al figlio come se costui fosse il proprio genitore e in questo modo può arrivare ad invertire il potenziale generazionale. La dinamica della genitorializzazione è alla base di configurazioni relazionali patogene.

Per quanto concerne il genitore alienato, sono state individuate due tipologie.

La prima riguarda genitori che prima della separazione avevano un legame adeguato e sereno con il bambino. Si tratta di genitori maggiormente sensibili verso i propri figli, hanno maggiore consapevolezza del proprio comportamento, sono più presenti sul piano educativo ma si arrendono facilmente di fronte a situazioni di rifiuto in cui non sopraggiunge un'immediata soluzione; la seconda tipologia riguarda genitori che prima della separazione avevano un legame non soddisfacente o distaccato con il proprio figlio, in tra figli e genitori si osservano relazioni superficiali e ambivalenti.

Da quanto detto si evince che il genitore alienato (solitamente il padre) è in genere una persona che accetta la situazione sia per remissività sia per paura che una reazione risoluta possa in qualche modo portare ad un ulteriore allontanamento; ci sono anche casi in cui il genitore alienato si mostra risoluto e utilizza mezzi autoritari (Tribunale, Carabinieri) per

vedere il figlio e occuparsi di lui, in questi casi viene percepito dall'ex-coniuge e dal figlio come aggressivo, rinforzando così le convinzioni del figlio che lo accuserà di violenza.

## **5. Diagnosi differenziale dei tre livelli di manifestazione della PAS**

La PAS è un chiaro esempio di Sindrome per il cui trattamento è necessaria una cooperazione tra sistema giuridico e sistema dei professionisti della salute mentale. Questi ultimi hanno bisogno del potere del tribunale perché le loro raccomandazioni siano attuate, i tribunali, invece, hanno bisogno che i professionisti della salute mentale mettano in atto le terapie adeguate. Gardner ha previsto un trattamento differenziale in base al livello di gravità della Sindrome (Gardner, 2001) e ha individuato tre livelli di gravità della manifestazione della PAS: grado lieve, grado moderato, grado grave.

Gardner stesso afferma che tra i tre livelli esiste un continuum tanto che i confini tra gli stessi non appaiono rigidi. Inoltre l'autore sottolinea che la diagnosi del grado di PAS si basa sul comportamento del bambino, e non sul grado di indottrinamento a cui il bambino stesso può essere stato sottoposto.

Grado lieve: i bambini manifestano in modo superficiale gli otto sintomi primari del disturbo o, più frequentemente solo alcuni di essi; non si manifestano difficoltà durante le visite al genitore alienato. Il rapporto tra i genitori e il figlio è buono e abbastanza sano, sia prima che dopo la separazione. Riguardo all'approccio psicoterapeutico nella maggior parte dei casi non sono previsti trattamenti specifici, né una psicoterapia, dato che i sintomi sono probabilmente destinati a scomparire in seguito al pronunciamento del tribunale che affida alla madre la custodia primaria del bambino. Quindi a livello legale, nei casi di PAS lieve è sufficiente che il tribunale confermi che la madre resterà il genitore custode primario; la PAS probabilmente si allevierà senza alcun ulteriore intervento legale o terapeutico.

Grado moderato: i casi di PAS di grado moderato sono i più comuni. Sono presenti tutti gli otto sintomi primari e in uno stato più avanzato rispetto al livello precedente; la campagna di denigrazione è ad un livello più avanzato, specialmente nei momenti di "passaggio" del bambino da un genitore all'altro che avviene all'inizio e alla fine degli incontri, in questo momento il bambino si trova davanti ad entrambi i genitori e realizza che l'esibizione di biasimo del genitore alienato gratifica e tranquillizza il genitore alienante. Il bambino ha un comportamento provocatorio e antagonista nei confronti del padre, che viene descritto come completamente negativo, a differenza della madre che è vista come completamente positiva. Il bambino afferma che i sentimenti di astio verso il padre hanno avuto origine



solo da se stesso, la campagna di denigrazione comprende elementi di scenari presi a prestito, i parenti vengono visti come cloni del padre, e quindi soggetti alla stessa campagna di denigrazione. Al momento del “passaggio” possono insorgere enormi difficoltà, alla fine però il bambino stesso finisce per esprimere la volontà di allontanarsi con il padre, e generalmente lontano dagli occhi del genitore alienante si tranquillizza fino a interrompere le critiche e accetta volentieri il coinvolgimento con il padre. Dal punto di vista legale, nella maggior parte dei casi il tribunale prescrive che la madre resti il genitore custode primario, la madre è ancora il genitore con cui il bambino ha il legame più profondo, ci saranno ancora resistenze agli incontri con l’altro genitore, ne consegue che il tribunale spesso designa un terapeuta che effettua un monitoraggio degli incontri, utilizzi il suo studio come luogo di passaggio e riferisce al tribunale ogni fallimento o mancanza nel programma di incontri. Nella maggior parte dei casi è necessario che il tribunale ammonisca la madre che, se il bambino non incontrerà il padre per una qualsiasi ragione, le verranno imposte sanzioni; ciò serve non solo per ricordare alla madre che deve cooperare per gli incontri, ma è molto utile anche per il bambino, che può utilizzare questo come scusa per incontrare il padre, placando così il senso di colpa che invece proverebbe dovendo ammettere, in presenza della madre, che è egli stesso a voler incontrare il padre. Ci sono due tipi di soluzioni per la custodia di un bambino con un grado di PAS moderata. La maggioranza delle madri le cui tendenze programmatiche non sono profondamente radicate, possono rispondere positivamente all’evocazione di sanzioni e ad un programma terapeutico specifico per la PAS. Queste rappresentano la maggioranza delle madri programmatiche di grado moderato. C’è, però, una minoranza di madri con tendenze programmatiche profondamente radicate e cronicizzate, per le quali l’evocazione di sanzioni e il programma terapeutico specifico sono inutili.

Grado grave: sono presenti tutti gli otto sintomi in maniera marcata, il bambino è sopraffatto dal panico all’idea di incontrare il padre, ha difficoltà a separarsi dalla madre. Nelle rare occasioni di incontro con il genitore alienato, il bambino ha un comportamento così provocatorio e distruttivo, da rendere necessario l’allontanamento; il legame con il genitore alienante è molto forte, con il quale condivide idee paranoiche sul genitore alienato al punto da ritenerlo pericoloso e da temerlo. Nei casi di PAS gravi è necessario mettere in

atto misure più severe. Secondo Gardner, il primo passo da fare è trasferire la custodia primaria al genitore alienato. I giudici e alcuni professionisti della salute mentale non sono molto ricettivi riguardo a ciò, e uno dei motivi di questa scarsa ricettività è la radicata opinione che il bambino non debba essere allontanato dalla madre, indipendentemente da quanto disturbata ella sia; un altro motivo riguarda il fatto che i bambini con PAS grave sono così terrorizzati dall'idea del padre e dall'idea che stare nella sua casa sia pericoloso, che il trasferimento è considerato impossibile. Quando il bambino resta nell'abitazione della madre, la relazione madre-bambino viene distrutta e questo si risolverà prevedibilmente nello sviluppo di psicopatologie a lungo termine, addirittura paranoia. Una soluzione potrebbe essere una sistemazione intermedia, che non includa l'immediato trasferimento del bambino dall'abitazione della madre a quella del padre. I momenti di transizione tra un genitore e l'altro risultano particolarmente difficili per un bambino PAS, perché con entrambi i genitori presenti, il suo conflitto di lealtà si acutizza e rende praticamente impossibile il passaggio. Invece la sistemazione temporanea del bambino in un altro luogo di transizione sembra essere una buona soluzione a questo problema, dato che il conflitto è evitato dal fatto che, nel luogo di transizione, il bambino non è messo nella condizione di trovarsi contemporaneamente insieme con entrambi i genitori. Gardner si riferisce a questo luogo di transizione con il termine di Transitional Site, e ritiene che lo scopo principale di questo programma sia quello di rafforzare la separazione tra madre e bambino, per il periodo necessario, così da proteggere il bambino stesso dall'incessante programmazione della madre. L'autore considera tre livelli di Transitional Site, da quello con restrizioni minime fino a quello con maggiori restrizioni. Il programma può essere monitorato da uno psicologo, psichiatra o guardian ad litem, che sia stato nominato dal tribunale e che abbia la libertà di riportare alla corte qualunque problema dovesse insorgere. Per ogni livello è previsto un programma, suddiviso in fasi, il cui scopo è quello di facilitare il trasferimento del bambino dalla casa della madre a quella del padre.

La gravità della PAS non dipende dall'intensità dell'indottrinamento impartito dal genitore alienante, bensì dal successo che ottiene da parte dei figli. Di conseguenza, è dal personale contributo dei figli alla campagna di denigrazione che deriva la gravità della sindrome, e non dal livello di impegno profuso dal genitore alienante nell'indottrinamento.

## **6. Trattamento differenziato e intervento integrato per la PAS**

L'intervento nelle situazioni di PAS deve essere effettuato a vari livelli e attraverso la coordinazione delle diverse figure coinvolte: giudice, avvocati, consulenti di ufficio e di parte. Il modello terapeutico di Gardner prevede un approccio integrato tra disposizioni del tribunale ed interventi psicoterapeutici (Gardner, 1998).

Nei casi di PAS di tipo lieve, solitamente non è necessario nessun intervento di tipo psicologico, ma basta rassicurare il genitore alienante che manterrà l'affidamento.

Nei casi di PAS di tipo moderato, che sono i più comuni, il tribunale deve stabilire un sistema di sanzioni efficaci che non deve esitare ad infliggere al genitore alienante, qualora tenti di sabotare il programma terapeutico concordato con lo psicoterapeuta.

Riguardo alla psicoterapia con i figli, lo psicoterapeuta deve imparare a non prendere troppo sul serio le lamentele dei figli, e capire che accontentare eccessivamente i loro desideri di respingere il genitore alienato non va nel loro interesse. La migliore terapia consiste nel dare ai figli la possibilità di sperimentare, in una frequentazione priva di ostacoli e influenzamenti del genitore alienante, che il genitore alienato non è così disprezzabile o pericoloso, come loro pensano.

Il genitore alienato, invece, è spesso molto confuso a proposito di cosa stia accadendo, e incapace di gestire il rapporto con i figli. Quanto più riceverà informazioni e spiegazioni sul meccanismo della sindrome, tanto più riuscirà ad orientare le sue reazioni nei confronti delle ostilità del figlio. Il genitore alienato deve essere aiutato a non prendere seriamente le svalutazioni del figlio, deve essere aiutato a capire che l'ostilità è una sceneggiata in favore del genitore programmatore, dovuto alla paura di inimicarselo, specialmente se esprimessero affetto nei confronti del genitore alienato. Il genitore bersaglio deve capire che, nonostante dimostrino avversione, tuttavia i figli ancora accettano di incontrarlo. Infine, deve essere aiutato a distogliere i figli dalle provocazioni, ad evitare le estenuanti polemiche, ritornando, invece, con i ricordi, ai periodi in cui il loro rapporto era sereno e felice.

Nei casi di PAS di tipo grave, che rappresentano una piccola minoranza, il conflitto di lealtà del bambino risulta così acuto da rendere impossibili gli incontri; in questi casi è necessario mettere in atto la misura giudiziaria più severa: trasferire l'affidamento e la residenza del figlio nella casa dell'altro genitore. A tal fine, sotto la guida di uno

psicoterapeuta, è opportuno provvedere ad una sistemazione intermedia dei figli in un luogo di transizione (transitional site), piuttosto che il trasferimento diretto del figlio nella casa del genitore odiato.

Gardner ritiene che lo scopo principale di questo programma sia quello di rafforzare la separazione tra madre e bambino, per il periodo necessario, così da proteggere il bambino stesso dall'incessante programmazione della madre. L'autore considera tre livelli di Transitional Site, da quello con restrizioni minime fino a quello con maggiori restrizioni. Il programma può essere monitorato da uno psicologo, psichiatra o guardian ad litem, che sia stato nominato dal tribunale e che abbia la libertà di riportare alla corte qualunque problema dovesse insorgere. Per ogni livello è previsto un programma, suddiviso in fasi, il cui scopo è quello di facilitare il trasferimento del bambino dalla casa della madre a quella del padre.

## **7. Problemi di diagnosi: controversia tra PA e PAS**

Vi è chi usa l'espressione "alienazione parentale" (PA) invece di "sindrome di alienazione parentale" descrivendo però fondamentalmente la stessa entità clinica. La sostituzione di "alienazione parentale" al posto di "sindrome di alienazione parentale" può causare confusione.

Alienazione parentale è un'espressione più generica, mentre la "sindrome di alienazione parentale" è una sottospecie molto specifica di "alienazione parentale".

L'alienazione parentale ha molte cause, per esempio l'essere trascurati da un genitore, violenza (fisica, emozionale e sessuale), abbandono, e altri comportamenti alienanti dei genitori. Tutti questi comportamenti da parte di un genitore possono causare alienazione nei figli.

La sindrome di alienazione parentale è una sottocategoria specifica di alienazione parentale che è causata dall'associazione della programmazione parentale e dai contributi del figlio, e si osserva quasi esclusivamente nel contesto di controversie legali sull'affidamento. È questa particolare associazione che permette la denominazione di "sindrome di alienazione parentale".

L'alienazione parentale non è una sindrome, non ha una specifica causa fondamentale, può essere vista come un gruppo di sindromi che condividono il fenomeno dell'alienazione del bambino da un genitore.

Molti non riconoscono la sindrome di alienazione parentale come entità clinica in quanto non appare nel DSM-IV. Dire che la PAS non esiste perché non è elencata nel DSM-IV è come dire che nel 1980 l'AIDS non esiste perché non elencata nei manuali standard medici e diagnostici (Gardner, 2002b). Il DSM-IV fu pubblicato nel 1994, dal 1991 al 1993, quando i comitati del DSM stavano considerando l'inclusione di disturbi supplementari, c'erano ancora troppi pochi articoli in letteratura sulla PAS, per poter essere presa in considerazione.

Nelle corti giuridiche, nel contesto di dispute per la custodia del bambino, si preferisce usare il termine alienazione parentale, in quanto la PAS non è considerata una sindrome reale.

Una sindrome, secondo la definizione medica, è un gruppo di sintomi che si presentano insieme e che caratterizzano una specifica malattia. I sintomi, per quanto apparentemente disparati, vengono raggruppati tra loro a causa della loro comune eziologia. Inoltre, c'è coerenza nel raggruppare tra loro tali sintomi poiché la maggior parte di essi compaiono insieme.

Allo stesso modo la PAS è caratterizzata da un gruppo di sintomi che di solito appaiono insieme nel bambino, specialmente nei casi di grave e media entità. Come per altre sindromi, c'è una causa alla base: una programmazione da parte di un genitore alienante con contributi da parte del bambino programmato. È per questo motivo che la PAS è davvero una sindrome.

Il termine sindrome è più specifico rispetto al termine malattia, che solitamente è più generale poiché possono esserci molte cause di una particolare malattia.

Nelle sale d'udienza, molti esaminatori, anche quelli che riconoscono l'esistenza della sindrome di alienazione parentale, consapevolmente e intenzionalmente scelgono di usare il termine alienazione parentale. Questo perché, menzionando la PAS nei propri rapporti ci si metterebbe in mostra alla critica nella sala d'udienza.

### **Capitolo III La Consulenza Tecnica di Ufficio: quando la coppia finisce la famiglia può continuare?**

#### **1. Il CTU nella rottura della coppia coniugale**

Tutte le situazioni che afferiscono dal canale della Legge, nell'estrema diversità che le caratterizza, hanno un denominatore comune: la coppia si rivolge alla Legge (e non alle agenzie psicosociali di aiuto) per reclamare ordine e giustizia riguardo alle loro traversie.

È da una norma e da un giudizio definitivo, cioè da qualcosa che è sostanzialmente esterno, che si aspettano la risoluzione dei propri conflitti, perché proprio come *esterna* risulta a loro, nel senso di rimossa, cieca, la propria vicenda familiare. Come sostiene Cigoli (1998) il termine separazione introduce i processi di divisione, dissociazione, spartizione, smembramento, distacco. Si tratta di processi che si incarnano nella persona in quanto prodotto di legami e che operano nello spazio del legame con l'altro. Per la generazione dei figli poi la frattura coniugale influenza in modo significativo lo sviluppo psicoemotivo e i modelli relazionali futuri (Bowen, 1979). La percezione di tale evento è, una volta divenuti adulti, quella del periodo più infelice della loro esistenza (Herrington, 1994).

In questi contesti la lettura della separazione, e quindi del conflitto, da parte del CTU è sicuramente un processo operativo più congruo alla natura della crisi familiare. Il legame non è pensato solo nei termini di vincolo, obbligo, termini che rimandano a una suggestione più giuridica, ma anche come luogo di comunione, della memoria storica, della lealtà, della fede nel rapporto e che teorizza la coppia come il luogo della congiunzione che si istituisce sulla base di un incastro di bisogni, di paure e di aspettative in gran parte inconsapevoli.

L'esperienza di separazione è contemporaneamente un'esperienza di distacco e di congiunzione, le coppie che si separano in presenza di figli è rottura del legame di coppia e sopravvivenza di quello parentale, genitoriale.

Da una parte la coppia è chiamata a effettuare quello che viene definito il divorzio psichico con tutti quegli aspetti legati all'elaborazione e alla comprensione del fallimento del legame e dall'altra deve continuare a essere una coppia di genitori. Separarsi come marito e moglie e continuare a essere padre e madre.

## 2. Interventi Psicogiuridici del CTU: l'Audizione del Minore

Lungo e difficile è stato il percorso di emancipazione del minore da oggetto di protezione all'interno della famiglia a soggetto di diritti, soltanto il rispetto di una totale *par condicio* nei confronti del figlio può salvaguardare il diritto del minore di mantenere, nel caso di separazione tra i genitori, il miglior rapporto possibile con ciascuno di essi, un principio che è stato giusto ribadire proprio perchè troppe volte disatteso dalle parti in conflitto.

Al Giudice spetta il compito di valutare la situazione, allo scopo di emanare i provvedimenti che siano maggiormente rispondenti all'interesse del minore.

L'importante è che il divorzio e la separazione non coincidano mai con la fine "storica" del legame, cioè con la definitiva rottura, perché si rimane comunque ancora genitori dei figli che sono stati generati insieme e, per dirla con Anna Oliverio Ferraris, "dai figli non si divorzia...".

Ma è estremamente difficile nei casi di conflittualità familiare rimanere neutrali ed evitare il peggio, anche per i professionisti e per coloro che svolgono ruoli istituzionali. Costoro, se non sono adeguatamente preparati, corrono il rischio di farsi suggestionare, schierandosi a favore dell'una o dell'altra "fazione".

Gli avvocati lavorano in un ambito tipicamente basato sul conflitto, e pertanto inadatto a risolvere le difficoltà delle famiglie in crisi (Waldron, Joanis, 1996). Solitamente i difensori difettano di conoscenze psicologiche; non sempre riescono a rendersi conto della distorsione delle dichiarazioni dei loro clienti, e possono ben colludere inconsciamente con atteggiamenti "sospetti".

Naturalmente, il mandato dell'avvocato non è quello di diagnosticare una *verità psicologica*, bensì quello di delineare una *verità processuale* tale da far prevalere, all'interno della contesa giudiziaria, gli interessi del proprio assistito.

*L'audizione del minore*, intesa nella duplice forma di ascolto diretto da parte del giudice e indiretto, eseguito da un CTU e trasmesso al giudice attraverso una relazione scritta, rappresenta un possibile intervento giuridico-psicologico che il consulente può agire.

Occorre puntualizzare che l'ascolto di cui parliamo è sostenuto da una motivazione a comprendere e valutare *l'hic et nunc* dell'assetto emotivo del minore e delle dinamiche



relazionali che lo riguardano, oltre naturalmente a renderlo protagonista della propria vita, piuttosto che oggetto di una transazione tra i genitori.

L'ascolto è da intendersi in quest'ultimo caso, non solo come strumento d'informazione delle dinamiche familiari in atto, ma come riconoscimento del bisogno fondamentale di un minore di riconoscersi in quanto essere distinto dai propri genitori. L'audizione in questo caso ha un *valore simbolico*, perché come Westley e Epstein hanno affermato: “*Ad una persona deve essere permesso di considerarsi separata dagli altri e di sperimentarsi tale, al fine di raggiungere l'identità*”.

**Modalità d'ascolto:**

*L'ascolto diretto:* può essere particolarmente efficace per l'individuazione delle domande da porre successivamente al CTU. Al fine di consentire una più spontanea audizione del minore sarebbe opportuno raccogliere preventivamente il consenso delle parti e degli avvocati a non partecipare all'audizione, e a prendere visione successivamente dei temi ed argomenti trattati dal giudice, attraverso il verbale. Una comunicazione libera, non condizionata da argomenti preventivamente sottoposti al giudice dai difensori, può ridurre il rischio di un'induzione di una o dell'altra figura genitoriale. Nel caso in cui il giudice si avvalga di un ausiliario, questi dopo un esame delle questioni che si desumono dagli atti, può coadiuvare il giudice nell'indirizzare il colloquio secondo modalità mutate dal lavoro clinico con i bambini.

I contenuti dell'audizione dovrebbero essere di volta in volta adattati all'età del minore, tenendo presente che esistono ampie discordanze sul problema della capacità di discernimento e su che cosa debba con essa intendersi.

Nell'ascolto diretto, sin dalla fase presidenziale, sarebbe utile indagare non tanto con quale genitore il minore preferirebbe vivere, quanto piuttosto lo svolgimento delle attività scolastiche, le relazioni con gli insegnanti e i compagni, le modalità ludiche, e solo verso la fine cercare di comprendere in che modo e misura i genitori partecipino alla sua crescita, formazione ed educazione, indagando le seguenti aree, prima della separazione ed eventualmente dopo di essa.

*L'ascolto:* Il ruolo del CTU è essenzialmente valutativo e la metodologia utilizzata in ambito peritale deriva dai riferimenti teorici e dalla formazione da questi acquisita.

Generalmente i quesiti posti al consulente dal giudice riguardano valutazioni diagnostiche sulla personalità dei soggetti interessati, per lo più il minore e i genitori, indagini approfondite sulle relazioni intercorrenti tra il minore e i genitori e con i componenti della cosiddetta famiglia allargata. Di grande frequenza e attualità è poi la richiesta da parte del giudice di individuare la soluzione di affido più rispondente all'interesse e al benessere psico-fisico del minore e quali siano le proposte e i suggerimenti in ordine alle concrete modalità di affidamento. Un quesito che abbia per oggetto una proposta o un suggerimento rende il ruolo del CTU più *dinamico*, non limitandolo alla sola competenza psicodiagnostica. Le indicazioni emerse dall'espletata consulenza possono in molti casi costituire un progetto di affidamento da verificare e monitorare, più che una dettagliata elencazione di *sintomi*. Qualunque sia la tecnica d'indagine e la metodologia prescelta, il ricorso ai test dovrebbe sempre essere accompagnato da un'attenta lettura delle dinamiche relazionali dei soggetti in esame e dalla possibilità di rendere condivisibili le osservazioni scaturite dall'indagine peritale. Come indicato nelle "Linee guida deontologiche per lo psicologo forense", questi *presenta all'avente diritto i risultati del suo lavoro, rendendo esplicito il quadro teorico di riferimento e le tecniche utilizzate (art. 1 C.N.), così da permettere un'effettiva valutazione e critica relativamente all'interpretazione dei risultati. Egli, se è richiesto, discute con il giudice i suggerimenti indicati e le possibili modalità attuative (...)* Nell'espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili (art. 5 C.D.; art. 1 C.N.). Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi sia dall'osservazione dell'interazione dei soggetti tra di loro.

### **3. L'Interesse del Minore**

Nelle dinamiche conflittuali tra i genitori separati e dunque anche nell'eventualità dell'instaurarsi della PAS, i professionisti che, a vario titolo, entrano nelle questioni relative all'affidamento dei figli: periti, consulenti tecnici di parte, psicoterapeuti, avvocati, giudici, mediatori, educatori, possono cadere nella trappola della *collusione*.

Mentre per quanto riguarda i giudici le uniche raccomandazioni sono quella di valutare attentamente la situazione, in particolare se la preferenza del figlio verso un genitore sia genuina o indotta, e quella di utilizzare CTU capaci di riconoscere la presenza della PAS, rispetto agli altri professionisti si pone un problema di quale sia in questi casi il reale interesse del minore e delle parti .

Quanto al ruolo dell'avvocato o dell'eventuale tutore del minore, se è vero che questi deve tutelare gli interessi del proprio cliente, è altrettanto vero che quelli del genitore alienante e del minore alienato non corrispondono a quelli da loro espressi: il difensore dovrebbe astenersi dal colludere con il proprio assistito e cercare di persuadere il genitore alienante a mettere fine al comportamento patologico con il figlio. Quanto ai professionisti della salute mentale chiamati ad esprimere valutazioni con valenza giuridica, essi dovrebbero innanzitutto tener conto del ruolo da loro rivestito nel conflitto genitoriale, che, se mal gestito, può portare le parti ad affrontarsi ancora più duramente. È dunque necessario che essi si facciano carico, anche quando ufficialmente di parte, dell'intera situazione familiare, considerando la disputa genitoriale non come a "somma zero", ma come opportunità per tutti per far valere i propri interessi. Se ciò rientra di diritto nel ruolo del CTU, anche i consulenti di parte dovrebbero tenere presente che l'interesse primario è quello del minore.

Tra i professionisti della salute mentale, merita una specifica trattazione il ruolo dello psicoterapeuta dei figli, che può diventare parte del sistema che alimenta la PAS, in particolare quando le uniche persone con cui effettua i colloqui sono il genitore alienante ed il figlio. Questa situazione si realizza purtroppo di frequente, in quanto il genitore che sceglie lo psicoterapeuta per il figlio, lo accompagna per la seduta e si fa carico del pagamento, è nella posizione di influenzare lo psicoterapeuta in merito al ruolo che questi adotta, agli obiettivi della terapia ed agli eventuali terzi partecipanti. Lo psicoterapeuta si trova così a svolgere la terapia sulla base di informazioni incomplete o false, rinforzando

l'idea che il bambino debba essere "salvato" dal genitore cattivo, in realtà il bersaglio dell'alienazione genitoriale (Lund, 1995).

Tra i fattori interni allo psicoterapeuta che possono facilitare la collusione col genitore alienante, oltre alla misconoscenza della PAS, uno molto importante è quello della propria teoria di riferimento in merito all'influenza delle relazioni interpersonali sulla sofferenza psicologica. Campbell (1992) ha mostrato come gli psicoterapeuti che tendono ad effettuare inferenze negative sul ruolo svolto dai genitori separati possono rinforzare il senso di rabbia del bambino verso uno dei genitori. Così, quando il punto di vista personale dello psicoterapeuta verso il genitore bersaglio della PAS è negativo, ne scaturisce una forma più o meno sottile di influenzamento sul bambino, che facilita o rinforza l'emergere dell'alienazione o comunque la visione distorta della realtà del genitore alienante.

## **Conclusioni**

A termine di questo lavoro è possibile sottolineare le diverse questioni importanti riguardo all'abuso emotivo. Un tipico esempio di questa forma di abuso, come già detto in precedenza, è rappresentato dalla PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale) che viene considerata come una violenza emotiva sul minore in quanto la programmazione può indurre nel bambino la rottura permanente del legame con un genitore, oltre che conseguenze psicopatologiche.

È stata affrontata anche la tematica del mobbing genitoriale, definito da Giordano (2005) come una modalità comportamentale messa in atto da un genitore per esautorare l'altro dal rapporto con il figlio attraverso comportamenti aggressivi e terrore psicologico, distruggendo così la sua relazione con il figlio.

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di approfondire ed evidenziare alcuni criteri diagnostici di differenziazione, relativi sia al bambino che al genitore, di cui il consulente tecnico, che opera in questo complesso ambito psicologico-forense, può avvalersi per distinguere e riconoscere la PAS.

Come è stato osservato, il bambino con sindrome di alienazione genitoriale ha un comportamento più dipendente dal genitore alienante che inculca la campagna di denigrazione.

In ambito psicologico-forense il consulente tecnico, nominato per effettuare una valutazione sul minore può avvalersi di alcuni criteri utili per discriminare una situazione di PAS. Nel corso dei colloqui di valutazione il bambino presenta un forte grado di dipendenza verso il genitore alienante, e la spiegazione è data dal fatto che il bambino non avendo esperienze reali di riferimento, avrà bisogno di molti più input dal genitore alienante. Nel bambino programmato c'è una mancanza di ambivalenza che lo spinge a credere che il genitore alienato abbia soltanto caratteristiche negative, non pensando che, come ogni persona, può presentare dei difetti, ma anche delle risorse e dei pregi.

Nel bambino con sindrome di alienazione genitoriale, si manifesta il fenomeno del pensatore indipendente, per cui il bambino afferma di aver elaborato da solo la campagna di denigrazione senza l'influenza del genitore programmatore. In realtà il bambino non mette in atto da solo la campagna di denigrazione, e ciò è dimostrato dalla presenza degli scenari

presi a prestito che, riguardano affermazioni del bambino che non possono ragionevolmente venire da lui direttamente, come ad esempio l'uso di parole o situazioni che non sono normalmente conosciute da un bambino di quell'età nel descrivere le colpe del genitore escluso. Nella sindrome di alienazione genitoriale si osserva chiaramente una presa di posizione del bambino sempre e solo a favore del genitore affidatario. Il bambino programmato, non presenta alcun senso di colpa nei confronti del genitore alienato e continua nella sua campagna di denigrazione.

Le conclusioni di tale contributo sottolineano la necessità che i professionisti che operano in questo ambito abbiano una conoscenza approfondita della materia ed effettuino un aggiornamento continuo, la valutazione inoltre deve essere effettuata caso per caso. Ciò potrà servire ad evitare pericolose generalizzazioni e l'innescarsi di conflitti ulteriori ed errori grossolani rispetto a quelli già normalmente presenti nell'ambito delle valutazioni del minore, il cui interesse deve essere punto di partenza e di arrivo di qualsiasi intervento psicologico e di ogni decisione giudiziaria (Gulotta, 1998).

## Riferimenti bibliografici

- American Psychiatric Association, (1994). DSM-IV, Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders, 4th ed.
- Andolfi M., (1999). *La crisi della coppia*. Raffaello Cortina Editore, Milano
- Bowen, M., (1979) *Dalla famiglia all'individuo*, Astrolabio, Roma
- Cigoli V., (1998). *Intrecci familiari*. Raffaello Cortina Editore, Milano
- De Leo G., (2006). *Violenze e maltrattamenti in famiglia*. A cura di Savona E. U., Caneppele S., con il contributo di De Leo G.
- Fulcheri M. (2004). *Le attuali frontiere della psicologia clinica*. Torino, Centro Scientifico Editore.
- Herrington (1993), *Long term adjustment to divorce and remarriage: The early adolescent years*. J. of Fam. Ther. Psychol.
- Gardner R.A. (1992). *The parental alienation syndrome: a guide for mental health and legal professionals*. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.
- Gardner R.A. (1998). Recommendations for dealing with parents who induce a parental alienation syndrome in their children. *Journal of Divorce & Remarriage*, 28, 1-23.
- Gardner R. A., (1999). Differentiating between parental alienation syndrome and bona fide abuse-neglect. *The American Journal of Family Therapy*, 27, 2, 97-107.
- Gardner R.A. (2001). Should Courts Order PAS Children to Visit/Reside with the Alienated Parent? A follow-up Study. *The American Journal of Forensic Psychology*, 19, 3, 61 106.
- Gardner R.A. (2002a). The Empowerment of Children in the Development of Parental Alienation Syndrome. *The American Journal of Forensic Psychology*, 20, 2, 5-29.
- Gardner R.A (2002b). Parental Alienation Syndrome vs. Parental Alienation: which Diagnosis should Evaluators Use in Child-Custody Disputes? *The American Journal of Family Therapy*, 30, 2, 93-115.
- Gardner R. A. (2003). The judiciary's role in the etiology, symptom development, and treatment of the parental alienation syndrome (PAS). *American Journal of Forensic Psychology*, 21, 1, 39-64.

- Gardner R.A. (2004). The Relationship Between the Parental Alienation Syndrome (PAS) and the False Memory Syndrome (FMS). *The American Journal of Family Therapy*, 32, 79-99.
- Giordano G., (2004). Conflittualità nella separazione genitoriale: il mobbing genitoriale. *AIGP Newsletter Associazione Italiana di Psicologia Giuridica*, 17, 3-5, aprile-giugno 2004.
- Giordano G., (2005). Verso uno studio delle transazioni mobbizzanti: il mobbing genitoriale e la sua classificazione. *Psychomedia Telematic Review*, in [www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm](http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano1.htm)
- Giordano G., Patrocchi R., Dimitri G., (2006). La sindrome di alienazione genitoriale. *Psychomedia Telematic Review*, in [www.psychomedia.it](http://www.psychomedia.it)
- Gulotta G., Buzzi I. (1998). La sindrome di alienazione genitoriale: definizione e descrizione, in *Pianeta Infanzia. Questioni e documenti*. Firenze, Istituto degli Innocenti, 4, 29-35.
- Gulotta G., (2002). Carta di Noto aggiornata. In *Psicologia e Giustizia*, 3, 2, luglio-dicembre 2002.
- Gulotta G., Cutica I., (2004). *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*. Milano, Giuffrè Editore.
- Gulotta G., Ercolin D., (2004). La suggestionabilità dei bambini: uno studio empirico. In *Psicologia e Giustizia*, 5, 1, gennaio-giugno 2004.
- Malagoli Togliatti M., Franci M. (2005). La sindrome di alienazione genitoriale (PAS): studi e ricerche. *Maltrattamento e Abuso all'Infanzia*, vol. 7, n.3, dicembre 2005.
- Mazzoni G., Ambrosi K., (2002). L'analisi del resoconto testimoniale in bambini: impiego del metodo di analisi del contenuto C.B.C.A. in bambini di sette anni. In *Psicologia e Giustizia*, 3, 2, luglio-dicembre 2002.
- Petruccelli F., Petruccelli I. (2004). *Argomenti di psicologia giuridica*. Milano, Franco Angeli



